

VIDEOFISCO DEL 17 aprile 2019

PERCORSO REVISIONE: PARTE I
Le attestazioni della direzione e la
conclusione del lavoro di
valutazione

A cura di Andrea Scaini e Luca Quiri

LE ATTESTAZIONI della DIREZIONE

(v. anche par. 22 del Manuale di
«Approccio Metodologico alla Revisione Legale»)

A cura di

Luca Quiri

LE ASSEERZIONI DI BILANCIO


ISA 315, par. 3 Obiettivo del revisore

L'obiettivo del revisore è quello di identificare e valutare i rischi di errori significativi, siano essi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, a livello di bilancio e di **asserzioni**, mediante la comprensione dell'impresa e del contesto in cui opera, incluso il suo controllo interno, conseguendo in tal modo una base per definire e mettere in atto risposte di revisione a fronte dei rischi identificati e valutati di errori significativi.

ISA 315, par. 4 Definizioni



a) Asserzioni Attestazioni della direzione, esplicite e non, contenute nel bilancio, utilizzate dal revisore per prendere in considerazione le diverse tipologie di errori potenziali che possono verificarsi.



Temi trattati	ISA Italia di riferimento
Le attestazioni scritte da parte della direzione	580

Attestazione scritta: Una dichiarazione scritta della direzione fornita al revisore per confermare determinati aspetti ovvero supportare altri elementi probativi. In questo contesto le attestazioni scritte non includono il bilancio, le asserzioni in esso contenute, o i libri e le registrazioni di supporto. (ISA 580 Par.7 e 8).

Par. 22.1. La natura della lettera di attestazione

Le **attestazioni «scritte» da parte della direzione**, sono richiamate sistematicamente all'interno di quasi tutti i principi di revisione, rappresentano **un elemento «probativo», anche se non esaustivo**, e assume un ruolo rilevante nell'ambito del processo di revisione, poiché **il revisore le utilizza per trarre le necessarie conclusioni ai fini della produzione del proprio giudizio**.

Non costituiscono, però, elementi probativi sufficienti e appropriati senza lo sviluppo della procedura di revisione.

Cosa dicono gli ISA Italia

ISA Italia 580.4

Sebbene le attestazioni scritte forniscano elementi probativi necessari, esse non forniscono di per sé elementi probativi sufficienti ed appropriati sugli aspetti cui si riferiscono. Inoltre, il fatto che la direzione abbia fornito attestazioni scritte attendibili non influisce sulla natura o sull'estensione di altri elementi probativi che il revisore acquisisce in merito all'adempimento da parte della direzione delle proprie responsabilità, ovvero in merito a specifiche asserzioni.

(Seg.) Approfondimento

Le attestazioni scritte come elementi probativi

Gli **elementi probativi** sono le informazioni utilizzate dal revisore per giungere alle conclusioni su cui egli basa il proprio giudizio.

Le attestazioni scritte sono informazioni necessarie che il revisore richiede con riferimento alla revisione contabile del bilancio dell'impresa e, di conseguenza, analogamente alle risposte ottenute a seguito di indagine, **le attestazioni scritte rappresentano elementi probativi.**

La direzione cui formulare le richieste

Il revisore deve richiedere attestazioni scritte **alla direzione che abbia un livello di responsabilità** per il bilancio appropriato e una conoscenza delle tematiche in questione. Quindi:

- **sistema di amministrazione tradizionale:** amministratori;
- **sistema dualistico:** consiglio di gestione;
- **consolidato:** amministratori e/o consiglio di gestione.

Par. 22.2. Le finalità della lettera di attestazione

Al termine del lavoro, il revisore **richiede il rilascio della lettera di attestazione**, sottoscritta dalla direzione e, ove appropriato, dai responsabili delle attività di *governance*, **mediante la quale i sottoscrittori confermano** (cioè ATTESTANO):

- ✓ l'adempimento delle loro responsabilità per la redazione del bilancio;
- ✓ la fornitura al revisore di tutte le informazioni pertinenti come concordato nei termini dell'incarico di revisione;
- ✓ la registrazione di tutte le operazioni e il loro riflesso in bilancio;
- ✓ specifiche asserzioni (altrimenti usualmente verbali) contenute nei bilanci, a supporto di altri elementi probativi;
- ✓ la considerazione degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non significativi per il bilancio nel suo complesso.

(Seg.) Par. 22.2. Le finalità della lettera di attestazione

Le attestazioni scritte devono essere rilasciate da chi abbia un livello di responsabilità adeguato ed una adeguata conoscenza delle tematiche per quanto attiene attestazioni specifiche.

Per tale motivo sono usualmente **richieste al presidente o all'amministratore delegato dell'impresa e al direttore amministrativo e finanziario.**

In alcune circostanze, tuttavia, anche altri soggetti, quali i responsabili delle attività di *governance*, sono responsabili della redazione del bilancio.

FOCUS – Documento di ricerca 214R (Assirevi)

Il Documento di Ricerca ASSIREVI n. 214R sostituisce il precedente (pubblicato a Marzo 2018), con aggiornamento necessario per tenere conto delle limitate modifiche di *wording* necessarie in seguito all'**introduzione del nuovo principio contabile internazionale IFRS 9 Strumenti finanziari**.

In calce al documento si trovano dei **modelli di lettera di attestazione** che potranno essere utilizzati dal revisore nelle diverse circostanze e che tengono conto del contenuto dell'esempio presentato nell'Appendice 2 all'ISA Italia n. 580, declinato se necessario in base alla normativa italiana di riferimento, nonché di quanto previsto dal paragrafo 13 dello stesso principio con riferimento alle ulteriori attestazioni scritte che il revisore può ritenere necessario richiedere.

Par. 22.3. Il contenuto della lettera di attestazione

Le responsabilità della direzione devono essere descritte nelle attestazioni scritte nello stesso modo in cui tali responsabilità sono descritte nei termini dell'incarico di revisione.

Gli ulteriori contenuti, in particolar modo le eventuali attestazioni specifiche relative a specifiche asserzioni, possono essere espone sia in forma **negativa** (non vi sono...), sia in forma **positiva** relativamente alle informazioni ricevute (Vi abbiamo informato di...); parimenti, è possibile che talune specifiche attestazioni siano oggetto di **separate lettere** diverse da quella che viene rilasciata al termine del lavoro.

Relativamente agli errori non corretti, le conferme in merito fanno usualmente riferimento ad uno specifico allegato che li identifica e che viene predisposto dal revisore.

(Seg.) Par. 22.3. Il contenuto della lettera di attestazione

Data delle attestazioni scritte e periodo amministrativo (ISA Italia Par. A15 – A18)

Possono verificarsi casi in cui la direzione attuale non era presente in tutti i periodi amministrativi a cui la relazione di revisione fa riferimento. Tali soggetti possono asserire di non essere in condizione di fornire alcune o tutte le attestazioni scritte in quanto non erano presenti durante il periodo in questione. Questo fatto tuttavia **non riduce le responsabilità di tali soggetti** per il bilancio nel suo complesso. Pertanto, si applica comunque la regola secondo cui il revisore è tenuto a richiedere loro attestazioni scritte che riguardino il periodo amministrativo o i periodi amministrativi pertinenti nella loro interezza.

Suggerimenti Operativi

Nella pratica, il revisore predispone una bozza di lettera contenente tanto le attestazioni generali quanto quelle specifiche che ritiene necessarie, compreso l'allegato degli errori non corretti e chiede che venga predisposta dalla società, indicandolo come destinatario e facendola sottoscrivere dal legale rappresentante e, generalmente, dal responsabile amministrativo.

Par. 22.4. Mancanza di una o più attestazioni

Se la direzione **non fornisce** una o più delle attestazioni scritte richieste, il revisore deve:

- ✓ discutere la questione con la direzione;
- ✓ effettuare una nuova valutazione dell'integrità della direzione e valutare l'effetto che ciò può avere sull'attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) ottenute e degli elementi probativi raccolti in generale;
- ✓ intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione.

In particolare, qualora il **revisore concluda** che sussistono **sufficienti dubbi** sull'integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte o la direzione non fornisca le attestazioni scritte, **il revisore DEVE dichiarare l'IMPOSSIBILITA' di esprimere un giudizio sul bilancio.**

FOCUS – Dubbi sull’attendibilità

Nel caso in cui **le attestazioni scritte non risultino coerenti con altri elementi probativi**, il revisore **deve eseguire delle procedure di revisione per risolvere la questione**.

Qualora la questione rimanga irrisolta, il revisore deve riconsiderare la valutazione di competenza, dell’integrità, dei valori etici o della diligenza della direzione, o della loro applicazione ovvero dell’impegno da parte della direzione e **deve stabilirne il possibile effetto sull’attendibilità delle attestazioni, siano esse verbali che scritte**.

Se le conclusioni portano alla **non attendibilità**, il revisore **deve** intraprendere le azioni più appropriate, compresa **la valutazione sul giudizio** contenuto nella relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA ITALIA 580 Par 16, 17 e 18).

FOCUS – Dubbi sull’attendibilità

Attestazioni scritte richieste e non fornite (ISA Italia Par.19)

Se la direzione non fornisce una o più delle attestazioni scritte richieste, il revisore deve:

- ✓ Discutere la questione con la direzione;
- ✓ Effettuare una nuova valutazione dell’integrità della direzione e valutare l’effetto che ciò può avere sull’attendibilità delle attestazioni (verbali o scritte) e degli elementi probativi in generali;
- ✓ Intraprendere le azioni appropriate, incluso stabilire il possibile effetto sul giudizio contenuto nella relazione di revisione in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705, tenendo conto delle regole di cui al paragrafo 20 del presente principio di revisione

FOCUS – Dubbi sull’attendibilità

Attestazioni scritte in merito alle responsabilità della direzione (ISA Italia Par. 20)

Il revisore deve dichiarare **l'impossibilità di esprimere un giudizio** sul bilancio in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 qualora:

- ✓ Egli concluda che sussistono sufficienti dubbi sull'integrità della direzione tali da rendere non attendibili le attestazioni scritte di cui ai paragrafi 10 e 11; ovvero
- ✓ La direzione non fornisca le attestazioni scritte previste dai paragrafi 10 e 11 (Rif.Par. A26-A27).

LA CONCLUSIONE DELLA REVISIONE IL GIUDIZIO SULLA CONTINUITA' AZIENDALE


A cura di

Andrea Scaini

LA CONCLUSIONE DELLA REVISIONE

LA VALUTAZIONE DEGLI ERRORI

La conclusione del lavoro e la valutazione degli errori



La conclusione del lavoro e la valutazione degli errori

Cosa dicono gli ISA Italia	
ISA Italia 450.4	<p>Ai fini dei principi di revisione, i seguenti termini hanno il significato sotto riportato:</p> <p>a) Errore – Una differenza tra l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa di una voce iscritta in un prospetto di bilancio e l'importo, la classificazione, la presentazione o l'informativa richiesti per tale voce affinché sia conforme al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile. Gli errori possono essere originati da comportamenti o eventi non intenzionali o da frodi. Laddove il revisore esprima un giudizio in merito al fatto se il bilancio sia rappresentato correttamente, in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta, gli errori comprendono anche quelle rettifiche a importi, classificazioni, presentazioni o informative che, a giudizio del revisore, sono necessarie affinché il bilancio sia rappresentato correttamente in tutti gli aspetti significativi, ovvero fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.</p> <p>b) Errori non corretti – Errori che il revisore ha complessivamente identificato nel corso della revisione contabile e che non sono stati corretti.</p>

Il processo logico per la valutazione degli errori

Il processo di valutazione degli errori comprende le seguenti fasi:

- A. Identificazione, riepilogo e aggregazione degli errori, esclusi quelli chiaramente trascurabili.
- B. Riesame della strategia generale di revisione e del piano di revisione.
- C. Comunicazione degli errori ed eventuale loro correzione.
- D. Valutazione dell'effetto degli errori non corretti.
- E. Ottenimento di attestazioni scritte.
- F. Verifica della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti.
- G. Svolgimento di procedure di analisi comparativa finale.

Il processo logico per la valutazione degli errori

Tipologie di Errori:

- **Errori oggettivi:** per i quali non sussistono dubbi;
- **Errori soggettivi:** che derivano da valutazione della Direzione su stime contabili (che però il revisore considera irragionevoli o inappropriate);
- **Errori proiettati:** migliore stima degli errori emersi su base campionaria.

Suggerimenti operativi

Quando transazioni e saldi contabili implicano rilevanti processi di stima e non sono suscettibili di misurazioni precise, il revisore può utilizzare le evidenze raccolte per determinare un intervallo di valori che risulti ragionevole; in tali casi, qualora le stime predisposte dalla società ricadano in tale intervallo, potrebbero essere ritenute accettabili. È da ricordare che una differenza fra la stima del revisore e quella della società non implica necessariamente un errore; tuttavia, quando la stima della società appaia irragionevole, la differenza costituirà un errore soggettivo.

Il processo logico per la valutazione degli errori

- Gli errori vanno prima considerati singolarmente (se inferiori all'Errore Tollerabile possono essere esclusi-salvo abbiano valore qualitativo e siano ripetuti);
- Attenzioni agli «Errori Entranti» per aggiustamenti dell'anno precedente;
- Successivamente vanno accumulati al netto dell'eventuale effetto fiscale.

Errori o criticità di natura qualitativa:

- Disfunzioni del controllo interno;
- Mancato recepimento di andamenti di trend significativo (es. andamento dei ricavi);
- Per l'erogazione di Bonus;
- Che compromette l'informativa e la valutazione patrimoniale della società;
- Mancato rispetto dei covenants bancari o altri obblighi contrattuali;

Gli errori qualitativamente significativi (carenze di informativa) non possono essere aggregati

Schemi riepilogativi degli errori

Metodo «Iron curtain»: effetto degli aggiustamenti anche pregressi che gravano a conto economico dell'esercizio corrente.

Metodo rollover: correzione dell'errore nell'esercizio corrente e negli esercizi precedenti (con effetto sul PN).

Nella prassi viene sempre separato l'effetto iniziale che incide sul PN iniziale dall'effetto corrente, anche per vedere gli effetti netti sul CE e per darne eventuale informativa nella nostra relazione separatamente.

Riesame della strategia di revisione e del piano di revisione

Il revisore deve valutare **se l'effetto di errori significativi** sulla strategia di revisione comporti la necessità di **svolgere ulteriori procedure di revisione** quando:

- L'errore possa far ritenere che vi siano altri errori eccedenti la significatività
- I soli errori nel suo insieme eccedano la significatività operativa

Devono essere **comunicati alla Direzione gli errori** affinché possa procedere alla correzione se ciò non avviene il revisore deve:

- Comprendere i motivi (errori non significativi, costo/beneficio)
- Considerare le ragioni del rifiuto (che potrebbe anche portare a nuove procedure di verifica)
- Valutare gli effetti degli errori non corretti sul bilancio nel suo complesso

Richiamo degli errori nella lettera di attestazione

Verifica della sufficienza e appropriatezza degli elementi probativi acquisiti

Fattori da considerare:

- Significatività degli errori riscontrati
- Risposte della Direzione
- La conoscenza del cliente
- I risultati delle procedure di revisione svolte, nonché gli eventuali approfondimenti
- La qualità delle informazioni utilizzate
- La persuasività degli elementi probativi
- La coerenza tra i risultati raggiunti, la valutazione del rischio e la conoscenza dell'impresa

La mancanza o l'indisponibilità di sufficienti elementi probativi può comportare una limitazione da valutare ai fini della espressione del giudizio

Memorandum Conclusivo

Non c'è una specifica prescrizione ma è «consigliabile» (ISA Italia 230.A11)

Perchè?:

- Facilita il riesame del lavoro ed eventuali controlli della qualità
- Permette di verificare se tutti gli aspetti significativi sono stati identificati e trattati
- Permette di verificare se tutti gli obiettivi della revisione sono stati raggiunti
- Permette a distanza di tempo di ripercorrere il percorso che ha portato alle decisioni rilevanti

Contenuti del memorandum

- Termini dell'incarico e i rischi significativi identificati in sede di pianificazione e suoi aggiornamenti
- I livelli di significatività utilizzati
- Il lavoro svolto e i rilievi emersi con identificazione degli errori non corretti e dei loro effetti
- Le limitazioni riscontrate durante lo svolgimento del lavoro
- Le decisioni rilevanti assunte
- Le conclusioni ai fini della redazione della relazione finale

LA CONCLUSIONE DELLA REVISIONE

LA VERIFICA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

PREMESSA



Il presupposto della continuità aziendale è un principio fondamentale nella redazione del bilancio. In base a tale presupposto, l'impresa viene normalmente considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali come previsto dalla legge o dai regolamenti. Le attività e le passività vengono pertanto contabilizzate in base al presupposto che l'impresa sia in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività durante il normale svolgimento dell'attività aziendale.

L'argomento risulta di stretta attualità considerando l'attuale congiuntura economica e le incertezze che ne discendono. Banca d'Italia, Consob e Isvap, già nel 2009, hanno richiamato all'attenzione di tutti i partecipanti al processo di elaborazione delle relazioni finanziarie ad una puntuale ed esaustiva applicazione delle norme e dei principi contabili di riferimento considerati nella loro interezza.

NORMATIVA E PRINCIPI DI RIFERIMENTO

- Codice Civile articolo 2423bis
- IAS 1
- PR 570
- Documento Banca d'Italia, Consob e Isvap n. 2 del 6 febbraio 2009 e Comunicazione Consob n. 9012559

QUESTIONI DI FONDO



L'art. 2423 bis del Codice Civile stabilisce che:


“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo e del passivo considerato”.

Si tratta di uno dei principi fondamentali che regge la redazione del bilancio secondo i cosiddetti valori di funzionamento; esso prevede che i valori iscritti in bilancio siano considerati nel presupposto che l'azienda prosegua la sua attività nel suo normale corso, in un futuro prevedibile.

Nel caso in cui, viceversa, le prospettive future non rispettino il presupposto della continuità aziendale risulta evidente che le ordinarie valutazioni potrebbero risultare completamente differenti (per esempio, i macchinari di un'azienda produttiva in ipotesi di continuità aziendale sono valutati considerando la vita utile e la recuperabilità mediante l'uso, mentre in ipotesi di liquidazione, sono valutati considerando il valore di realizzo).

A volte tale principio fondamentale è considerato un presupposto indiscusso e non si pone l'attenzione circa la sua appropriatezza. D'altra parte la sua valutazione non sempre è agevole e comporta un'analisi approfondita di tanti aspetti, quantitativi e qualitativi, che diverge da caso a caso.

QUESTIONI DI FONDO



IAS 1

Un altro supporto importante in tema di continuità aziendale si rinviene nei principi contabili internazionali ed in particolare nello IAS 1 (punti 23 e 24) nel quale è statuito che:

“nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento. Il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o non abbia alternative realistiche a ciò. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l’insorgere di seri dubbi sulla capacità dell’entità di continuare a operare come un’entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Qualora il bilancio non sia redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività, tale fatto deve essere indicato, unitamente ai criteri in base ai quali esso è stato redatto e alla ragione per cui l’entità non è considerata in funzionamento.

Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell’attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio. Il grado dell’analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso.

Quando l’entità ha una storia di redditività e di facile accesso alle risorse finanziarie, la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato può essere raggiunta senza dettagliate analisi. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale”

PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

	Postulati – OIC 11 del 30 maggio 2005	OIC 11/2018
1	Utilità dei bilanci per i destinatari e completezza dell'informazione	
2	Prevalenza degli aspetti sostanziali su quelli formali	RAPPRESENTAZIONE SOSTANZIALE
3	Comprensibilità (chiarezza)	
4	Neutralità (imparzialità)	NEUTRALITA'
5	Incompatibilità delle finalità del bilancio di esercizio con l'inclusione delle valutazioni prospettiche dell'investitore	
6	Prudenza	PRUDENZA
7	Periodicità della misurazione del risultato economico e del patrimonio aziendale	
8	comparabilità	COMPARABILITA'
9	omogeneità	
10	Continuità (costanza) di applicazione dei principi contabili ed in particolare dei criteri di valutazione	COSTANZA NEI CRITERI DI RILEVAZIONE
11	competenza	COMPETENZA
12	Significatività e rilevanza dei fatti economici ai fini della loro presentazione in bilancio	RILEVANZA
13	Il costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento	
14	Conformità del complessivo procedimento di formazione del bilancio ai principi contabili	
15	Funzione informativa e completezza della Nota Integrativa e delle altre informazioni necessarie	
16	Verificabilità dell'informazione	
		PROSPETTIVA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

Prospettiva della continuità aziendale

21. L'articolo 2423-bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.
22. Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Nei casi in cui, a seguito di tale valutazione prospettica, siano identificate significative incertezze in merito a tale capacità, nella nota integrativa dovranno essere chiaramente fornite le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.
23. Ove la valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo. La nota integrativa dovrà descrivere adeguatamente tali circostanze e gli effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società.



PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE – OIC 11

situazione patrimoniale ed economica della società.

Di seguito si riportano alcuni esempi non esaustivi degli effetti che il mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare sull'applicazione dei principi contabili nazionali in relazione a talune voci di bilancio:

- a) la revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, ai sensi dell'OIC 16 "Immobilizzazioni materiali" e dell'OIC 24 "Immobilizzazioni immateriali", tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
 - b) la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni ai sensi dell'OIC 9 "Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali" tenuto conto del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi si fa riferimento al *fair value* per la determinazione del valore recuperabile;
 - c) l'esame dei contratti esistenti per la rilevazione di eventuali contratti onerosi ai sensi dell'OIC 31 "Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto". La limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento può infatti comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
 - d) la revisione delle relazioni di copertura ai sensi dell'OIC 32 "Strumenti finanziari derivati" alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
 - e) la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate ai sensi dell'OIC 25 "Imposte sul reddito", alla luce delle mutate prospettive aziendali.
24. Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio.



DATA DI ENTRATA IN VIGORE

46. Ad eccezione di quanto disposto al paragrafo 47, eventuali effetti derivanti dall'adozione della presente versione dell'OIC 11 sono applicati retrospettivamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva. È permessa l'applicazione anticipata.
47. I paragrafi dal 21 al 24 sono applicati prospetticamente ai bilanci aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2017 o da data successiva. Con l'entrata in vigore di tali paragrafi sono sospese le disposizioni del capitolo 7 dell'OIC 5 "Bilanci di liquidazione": *"Le valutazioni nel bilancio d'esercizio nell'ipotesi in cui venga meno la validità del postulato del going concern"*.
10. Nella fase di consultazione è stato rappresentato che ai sensi del principio di revisione n. 570, da applicare anche alle società che redigono il bilancio in base alle norme del codice civile, il presupposto della continuità è disciplinato richiamando quanto previsto dallo IAS 1 *"il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell'attività a meno che la direzione aziendale non intenda liquidare l'entità o interromperne l'attività o non abbia alternative realistiche"*. Al riguardo si segnala un passaggio della Guida operativa n.5 per i bilanci di liquidazione delle imprese IAS adopter che così recita: *"Per le società italiane IAS il significato e la portata di tali espressioni (quelle appena richiamate dello IAS 1) devono essere valutati alla luce delle disposizioni sullo scioglimento e la liquidazione delle società del codice civile"*. La disciplina prevista nei parr. 21-24 è in linea con tale approccio.

LA RESPONSABILITA'

RESPONSABILITA' PRIMARIA
ORGANO AMMINISTRATIVO E DIREZIONE IN QUANTO FUNZIONE NON
DELEGABILE EX ARTT. 2381, 2392 E 1176 II c. C.c.




CORRESPONSABILITA'
COLLEGIO SINDACALE E REVISORI QUALE LORO FUNZIONE SPECIFICA EX
ARTT. 2403, 2407 II c. C.c. e art. 14 Dlgs 39/2010.



MOMENTO DELL' ACCERTAMENTO
SICURAMENTE NEL CORSO DELLE VERIFICHE E VALUTAZIONI CONNESSE
ALLA STESURA DEL BILANCIO, MA ANCHE IN CORSO D' ANNO AI SENSI
DELL' ART. 2485 E 2486 C.c.

ESCALATION DI APPLICAZIONE



PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE

OIC 16 E 24

Modifica del piano di ammortamento

70. Il piano d'ammortamento deve essere periodicamente rivisto per verificare se sono intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate nella determinazione della residua possibilità di utilizzazione. Se quest'ultima è modificata, il valore contabile dell'immobilizzazione (valore originario al netto degli ammortamenti ed eventuali svalutazioni fino a quel momento effettuati) al tempo di tale cambiamento è ripartito sulla nuova vita utile residua del cespite.

Vita utile

71. La circostanza che la vita utile di un'immobilizzazione materiale sia indefinita, non impedisce che l'immobilizzazione venga assoggettata ad un processo di ammortamento tenendo conto di tutti gli elementi a disposizione (i.e. fino a quando si prevede di utilizzare il bene, o il numero di prodotti che si prevede verranno prodotti con l'immobilizzazione).
72. Il cambiamento della vita utile dei cespiti per avvenuti mutamenti nelle condizioni originarie di stima è un cambiamento di stime contabili (cfr. OIC 29).

OIC 9

Indicatori di potenziali perdite di valore

16. La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un'immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore. Se tale indicatore dovesse sussistere, la società procede alla stima del valore recuperabile dell'immobilizzazione ed effettua una svalutazione soltanto nel caso in cui quest'ultimo sia inferiore al corrispondente valore netto contabile. In assenza di indicatori di potenziali perdite di valore non si procede alla determinazione del valore recuperabile.
17. Nel valutare se esiste un'indicazione che un'attività possa aver subito una perdita durevole di valore, la società considera, come minimo, i seguenti indicatori:
- a. il valore di mercato di un'attività è diminuito significativamente durante l'esercizio, più di quanto si prevedeva sarebbe accaduto con il passare del tempo o con l'uso normale dell'attività in oggetto;
 - b. durante l'esercizio si sono verificate, o si verificheranno nel futuro prossimo, variazioni significative con effetto negativo per la società nell'ambiente tecnologico, di mercato, economico o normativo in cui la società opera o nel mercato cui un'attività è rivolta;
 - c. nel corso dell'esercizio sono aumentati i tassi di interesse di mercato o altri tassi di rendimento degli investimenti, ed è probabile che tali incrementi condizionino il tasso di attualizzazione utilizzato nel calcolo del valore d'uso di un'attività e riducano il valore recuperabile;
 - d. il valore contabile delle attività nette della società è superiore al loro *fair value* stimato della società (una tale stima sarà effettuata, per esempio, in relazione alla vendita potenziale di tutta la società o parte di essa);
 - e. l'obsolescenza o il deterioramento fisico di un'attività risulta evidente;
 - f. nel corso dell'esercizio si sono verificati significativi cambiamenti con effetto negativo sulla società, oppure si suppone che si verificheranno nel prossimo futuro, nella misura o nel modo in cui un'attività viene utilizzata o ci si attende sarà utilizzata. Tali cambiamenti includono casi quali:
 - l'attività diventa inutilizzata,
 - piani di dismissione o ristrutturazione del settore operativo al quale l'attività appartiene,
 - piani di dismissione dell'attività prima della data prima prevista,
 - la ridefinizione della vita utile dell'immobilizzazione,
 - dall'informativa interna risulta evidente che l'andamento economico di un'attività è, o sarà, peggiore di quanto previsto.

PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE

OIC 9 Modello semplificato

Esempio



	anno 1	anno 2	anno 3	anno 4	anno 5	tot
ricavi	4.000	6.500	9.000	9.000	9.000	37.500
costi variabili	-2.500	-3.750	-5.000	-5.000	-5.000	-21.250
costi fissi	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-15.000
oneri finanziari	-200	-200	-200	-200	-200	-1.000
capacità d'ammortamento	-1.700	-450	800	800	800	250
ammortamenti A	-120	-120	-120	-120	-120	-600
ammortamenti B	-80	-80	-80	-80	-80	-400
ammortamento avviamento	-100	-100	-100	-100	-100	-500
totale ammortamenti	-300	-300	-300	-300	-300	-1.500
risultato netto	-2.000	-750	500	500	500	-1.250

Valore delle
Immobilizzazioni al 31.12 X0:

Cespiti A: VC 600
Cespiti B : VC 400
Avviamento : VC 500

Totale cespiti VC 1.500
1/1/X1.

**Imputazione della
perdita di 1250:**

Ad avviamento per 500

I residui 750 in
proporzione tra A e B:
A: 60% 450
B : 40% 300

Perdita

PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE

OIC 31

DEBITI

AN

QUANTUM

QUANDO

CERTI

FONDI

AN

QUANTUM O

QUANDO

INCERTI

RISERVE UTILI

AN

QUANTUM

QUANDO

PASSIVITA' POTENZIALI

Quali sono i criteri di rilevazione - OIC 31

Iscrizione in bilancio:

Obbligo di stanziamento in bilancio quando sussiste:

1. la disponibilità di informazioni **al momento della redazione** del bilancio che facciano ritenere **probabile** il verificarsi degli eventi comportanti il sorgere di una passività;
2. la possibilità di **stimare** l'onere con sufficiente ragionevolezza.

Nessun obbligo di stanziamento in bilancio quando:

3. l'evento è **probabile** ma l'ammontare dell'onere **non** è **stimabile** con attendibilità;
4. l'evento è **possibile**;
5. l'evento è **remoto**.

PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE

**ATTENZIONE AL DISTINGUO
STANZIO, NON STANZIO MA INFORMO, NON STANZIO E NON INFORMO**

OIC 31

PASSIVITÀ POTENZIALE

REMOTA

POSSIBILE

PROBABILE

BILANCIO

Nulla

*Informativa in Nota
Integrativa – 2427 N. 9*

*Stanziamento
accantonamento se
stimabile l'onere*



Bozza di risposta alla richiesta di chiarimento

OIC 29 Fatti successivi che devono essere recepiti in bilancio

L'OIC ha ricevuto una richiesta di chiarimento sull'impatto che i fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio possono avere sulla rappresentazione dei valori di bilancio. E' stato chiesto di chiarire se tali fatti successivi richiedono di modificare solo la stima dei valori esistenti alla chiusura del bilancio o se richiedono anche di riclassificare le poste di bilancio. Un esempio è la definizione dopo la chiusura dell'esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio. **E' stato chiesto se, in questo caso, una società oltre ad aggiornare la stima del fondo rischi ed oneri debba anche riclassificare tale fondo come debito.**

In tema di fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, l'OIC 29 disciplina quando, in conformità al postulato della competenza, è necessario modificare i valori delle attività e passività di bilancio. **Seguendo tale principio appare chiaro che un fatto successivo non possa portare all'iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell'esercizio successivo. Ai sensi dell'OIC 29, un fatto successivo può solo portare ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura dell'esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio.**

Alla luce di quanto sopra non si ravvede la necessità di un intervento dell'OIC di carattere interpretativo o emendativo.

Le attività per imposte anticipate devono essere rilevate soltanto se:

OIC 25

Esiste la **ragionevole certezza** di ottenere nei successivi esercizi imponibili sufficienti a consentirne il riassorbimento

PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE

REQUISITI ULTERIORI IN PRESENZA DI PERDITE FISCALI

Le attività per imposte anticipate su perdite fiscali devono essere rilevate soltanto se:

1

Derivano da circostanze ben identificate

2

È ragionevole che tali circostanze non si verificheranno

OIC 25

OIC 32 – Strumenti Finanziari Derivati

Richiesta di modificare i paragrafi 87.c e 114.c che stabiliscono, con riferimento ai derivati di copertura di flussi finanziari, che il rilascio della riserva di copertura dei flussi finanziari deve avvenire, se negativa, “se la società non prevede di recuperare tutta la perdita o parte della riserva in un esercizio o più esercizi futuri”. Non essendo chiara quale fattispecie ci si riferisce.

L'OIC chiarisce che si tratta di casi in cui l'operazione di copertura determina, nel suo complesso, una perdita per la società.

La soluzione proposta è di modificare i paragrafi citati, assimilando la fattispecie ad un contratto oneroso, **variando la voce di conto economico su cui imputare il rilascio della (parte) di riserva non più recuperabile, dalla voce D.19.d) - svalutazione strumenti finanziari derivati - a B.13) - altri accantonamenti.**

5

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

(Omissis)

137B. L'emendamento ai paragrafi 87c), 114c), emesso in data 28 gennaio 2019, **si applica ai primi bilanci con esercizio avente inizio a partire dal 1° gennaio 2018 o da data successiva.**

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE


(Omissis)

138B. Gli eventuali effetti derivanti dall'applicazione dell'emendamento ai paragrafi 87c), 114c), emesso in data 28 gennaio 2019, **possono essere rilevati prospetticamente ai sensi dell'OIC 29.**

LA VERIFICA DELLA CONTINUITA' AZIENDALE

CONSEGUENZE SUL GIUDIZIO DI REVISIONE

24. CONTINUITÀ AZIENDALE



METODOLOGIA REVISIONE PMI CNDCEC – ISA 570

Indicatori finanziari

- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”;
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

METODOLOGIA REVISIONE PMI CNDCEC – ISA 570

Indicatori gestionali

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori

- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- procedimenti legali o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;

eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

INDICATORI VARI (Fonte Prof. F. Bava)

Riduzione del fatturato e dei margini

Indicatori

*Dati puramente segnaletici
da valutare congiuntamente*

**Indipendenza finanziaria
sul riclassificato funzionale di S.P.**

< 20%

**Debiti finanziari
EBITDA**

> 5 volte

On finanziari / Fatturato

> 5-8%

MOL / Oneri finanziari

< 1,5 volte


EBIT / Oneri Finanziari

< 1 volta


ROI e ROD

ROI < ROD


PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE – ISA 570



PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE – ISA 570



PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE – ISA 570



Sintesi sugli esiti del giudizio

Il revisore, dopo avere svolto le procedure ritenute necessarie, aver ottenuto tutte le informazioni richieste ed avere esaminato il possibile effetto dei piani predisposti dalla direzione e di ogni altro elemento rilevante, deve decidere se gli interrogativi sollevati relativamente alla prospettiva della continuità aziendale sono stati risolti in modo soddisfacente.

Presupposti dei piani	Informativa	Giudizio
Ragionevoli	Adeguate	Senza rilievi
Fortemente opinabili (presenza di molteplici e significative incertezze)	Adeguate	Impossibilità di esprimere un giudizio
Fortemente opinabili (presenza di molteplici e significative incertezze)	Inadeguata	Giudizio negativo

PRESUPPOSTO DI CONTINUITA' AZIENDALE – ISA 570

Le tipologie di giudizio sul bilancio

Le tipologie di giudizio sul bilancio sono le seguenti:

- **giudizio senza modifica**, in assenza di rilievi significativi;
- **giudizio con modifica**, secondo tre tipi:
 - **giudizio con rilievi**, laddove, il revisore concluda, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi;
 - **giudizio negativo**, laddove, il revisore, avendo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio;
 - **dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio**, laddove il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti e appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

Laddove il collegio sindacale, nella sua funzione di revisore legale, esprima un giudizio con modifica, esso deve intitolare la sezione contenente il giudizio "*Giudizio con rilievi*", "*Giudizio negativo*" o "*Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio*", come appropriato.



*Arrivederci al prossimo incontro
Videofisco di del 17 aprile 2019*

*Dichiarazione dei redditi:
approfondimenti su redditi d'impresa e ultimi chiarimenti*

Con Gian Paolo Tosoni e Paolo Meneghetti